

N. 1067/2026 R.G.

**TRIBUNALE di LECCE**

III Sezione Civile – UFFICIO PROCEDURE CONCURSUALI

Il Giudice delegato alla trattazione, dott. Italo Mirko De Pasquale,

a scioglimento della riserva assunta all'esito dell'udienza del 16.04.2026,

**considerato** che, in data 24.02.2026, la Società \_\_\_\_\_, in persona dell'Amministratore Unico e legale rappresentante *pro tempore* Dott. \_\_\_\_\_ (C.F. \_\_\_\_\_),

), con sede legale in \_\_\_\_\_,

capitale sociale sottoscritto e versato Euro \_\_\_\_\_

i.v., C.F. e P. IVA \_\_\_\_\_ e

numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Lecce n. \_\_\_\_\_, ha depositato, presso la

piattaforma telematica istituita dalla Camera di Commercio di Lecce, istanza di accesso alla Composizione negoziata della crisi domandando altresì la nomina di un Esperto negoziatore ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 e ss. C.C.I.I.;

**considerato** che unitamente alla anzidetta domanda è stata chiesta l'applicazione delle misure protettive, ex art. 18 CCII, consistenti nella inibitoria della proposizione e della prosecuzione di azioni esecutive e cautelari da parte dei singoli creditori sul patrimonio di detta società nonché nel divieto di agire per vedere dichiarata la procedura di liquidazione giudiziale e/o di accertamento dello stato di insolvenza della società;

**vista** l'accettazione dell'esperto datata 3 MARZO 2026;

**considerato** che la Camera di Commercio di Lecce ha provveduto in data 03.03.2026 alla pubblicazione dell'istanza per la richiesta delle misure protettive, dando atto della nomina e dell'avvenuta accettazione da parte dell'esperto;

**rilevato** che la società \_\_\_\_\_ rappresenta che la situazione di crisi in cui attualmente versa non ha natura strutturale, bensì essenzialmente finanziaria e contingente, essendo il risultato della combinazione di fattori interni ed esterni che hanno inciso progressivamente sull'equilibrio economico-finanziario dell'impresa. Sotto il profilo endogeno, la ricorrente evidenzia come, negli ultimi esercizi, si sia registrata una contrazione del portafoglio lavori, in particolare con riferimento alla business unit dedicata alle opere stradali, accompagnata da una riduzione della marginalità delle commesse pubbliche e da un incremento dei costi operativi. Tali dinamiche avrebbero determinato un progressivo deterioramento della redditività aziendale, fino al conseguimento di risultati operativi negativi nell'ultimo esercizio, nonché difficoltà nella gestione del capitale circolante, anche in ragione della presenza di crediti oggetto di contenzioso e di rapporti intercompany. Sotto il profilo esogeno, la società individua quale causa determinante dell'attuale tensione finanziaria il contenzioso instaurato con \_\_\_\_\_, sviluppatosi nell'arco di più anni e sfociato, da ultimo, nell'emissione di un decreto ingiuntivo per un importo superiore a cinque milioni di euro, dichiarato provvisoriamente esecutivo, cui ha fatto seguito l'avvio di un'esecuzione presso terzi. In particolare, il pignoramento ha colpito i crediti vantati dalla società nei confronti della \_\_\_\_\_, determinando un significativo blocco della liquidità disponibile e incidendo in modo immediato sulla capacità della stessa di

far fronte ai pagamenti correnti e di proseguire regolarmente l'attività d'impresa. Sebbene, all'esito dell'opposizione all'esecuzione, il vincolo sia stato ridotto, permane tuttora un rilevante assoggettamento di somme che continua a comprimere la capacità operativa della società. La ricorrente assume, tuttavia, che la crisi presenti carattere temporaneo e reversibile, in quanto non riconducibile a una perdita della capacità produttiva, bensì a uno squilibrio finanziario contingente. In tal senso, evidenzia la presenza di rilevanti poste attive, tra cui riserve su lavori in corso per importi significativi, crediti oggetto di contenzioso, nonché flussi attesi derivanti dalle commesse in essere e dalla piena operatività della business unit prefabbricati, che garantirebbe entrate costanti. Viene altresì rappresentata la possibilità di conseguire ulteriori risorse nell'ambito di trattative in corso con la Regione Puglia, nonché mediante la definizione del contenzioso pendente;

**considerato** che l'accesso alla C.N.C. si propone di riportare l'impresa in equilibrio economico, finanziario e patrimoniale, attraverso un percorso di risanamento articolato nella predisposizione di un piano finanziario di breve periodo, nella razionalizzazione dei costi, nel rafforzamento degli assetti organizzativi e nell'avvio di interlocuzioni con i principali creditori e partner contrattuali, al fine di assicurare la continuità aziendale e prevenire l'aggravamento della crisi;

**rilevato** che, in particolare, il progetto di risanamento prospettato, come delineato nel ricorso, si fonda in via principale sulla prosecuzione dell'attività d'impresa in continuità, mediante il completamento delle commesse in corso e l'incasso dei relativi stati di avanzamento lavori, nonché sulla valorizzazione della business unit prefabbricati, ritenuta asset strategico per la generazione di flussi di cassa. Accanto a tale direttrice, la società prospetta altresì possibili operazioni di dismissione o valorizzazione di rami aziendali, in particolare con riferimento al comparto stradale, nonché la eventuale cessione o cartolarizzazione di crediti e riserve. Un ruolo centrale è infine attribuito alla gestione del contenzioso con \_\_\_\_\_, la cui definizione, anche in via negoziata, viene ritenuta funzionale al ripristino di condizioni di equilibrio finanziario e alla stabilizzazione dei flussi di cassa;

**rilevato**, in conclusione, che a dire della ricorrente il percorso intrapreso, fondato sulla continuità aziendale, sulla valorizzazione degli asset e sulla gestione negoziata dell'indebitamento, sia idoneo a consentire il superamento della situazione di crisi e ad assicurare un soddisfacimento dei creditori superiore rispetto a quello conseguibile in un'eventuale procedura liquidatoria.

**esaminato** il ricorso depositato in data 04.03.2026, ai sensi dell'art. 19 del d. lgs. 14/2019, dalla società \_\_\_\_\_, ricorso con cui l'anzidetta società ha chiesto al Tribunale in via principale di *“confermare l'applicazione delle Misure Protettive sul patrimonio della Società, con efficacia erga omnes, ai sensi e per gli effetti degli artt. 18 e 19 CCII per il termine massimo di centoventi giorni, come previsto dall'art. 19, comma 4, CCII, decorrenti dalla pubblicazione della Istanza ex art. 18 CCII sul Registro delle Imprese, salvo proroga ai sensi del successivo comma 5 dell'art. 19 CCII e, in particolare e senza limitazione della generalità che precede:* (i) *il divieto ex art. 18, terzo comma, CCII, rivolto a tutti i creditori sociali, di acquisire diritti di prelazione se non concordati con l'imprenditore;* (ii) *il divieto ex art. 18, terzo comma, CCII, rivolto a tutti i creditori sociali, di iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio della Società e sui beni e diritti attraverso i quali è esercitata l'attività di impresa;* (iii) *il riconoscimento e la conferma che, ai sensi dell'art. 18, quarto comma, CCII, dal giorno*

della pubblicazione dell'Istanza ex art. 18 CCII e fino alla conclusione delle trattative o all'archiviazione dell'istanza di composizione negoziata, la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale o di accertamento dello stato di insolvenza non può essere pronunciata, salvo che il Tribunale disponga la revoca delle Misure Protettive; (iv) il divieto ex art. 18, quinto comma, CCII, rivolto a tutti i creditori sociali (ivi compresi le banche e gli intermediari finanziari, i loro mandatari e cessionari dei loro crediti) nei cui confronti operano le Misure Protettive, di rifiutare unilateralmente l'adempimento dei contratti pendenti, provocarne la risoluzione, anticiparne la scadenza o modificarli in danno dell'imprenditore oppure revocare in tutto o in parte le linee di credito già concesse per il solo fatto del mancato pagamento di crediti anteriori rispetto alla pubblicazione dell'Istanza ex art. 18 CCII; 2. in via di subordine, nella denegata ma non temuta ipotesi in cui codesto Ill.mo Tribunale non dovesse ritenere di confermare le Misure Protettive nei confronti dell'intero ceto creditorio, di confermare, per tutte le ragioni e le causali di cui in narrativa, le Misure Protettive di cui sopra nei soli confronti di (C.F. e P.IVA ) e (C.F./P.IVA ), in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, e – di conseguenza e per l'effetto – vietare ai predetti creditori di procedere ad ogni procedura di recupero del credito; 3. sempre in via principale, di applicare e disporre, per le ragioni e le causali di cui in narrativa, la Misura Cautelare richiesta nei confronti di (C.F. e P.IVA ), in persona del legale rappresentante pro tempore, e, di conseguenza e per l'effetto, far sì che il Giudice dell'Esecuzione competente disponga la liberazione del terzo pignorato (i.e., la ), con conseguente svincolo delle somme pignorate; 4. in ogni caso, essere espressamente autorizzata a eseguire la notificazione del Ricorso e dell'emanando decreto di fissazione dell'udienza ex art. 19, terzo comma, CCII, per le ragioni illustrate in narrativa, esclusivamente nei confronti dei primi dieci creditori per ammontare della Società e dei creditori che hanno avviato (o si apprestano ad avviare) azioni esecutive nei confronti della Società, nonché quelli che hanno ottenuto decreti ingiuntivi nei confronti della Società (come risultanti dall'elenco sub doc. n. 22-bis); 5. essere espressamente autorizzata, anche ai sensi dell'art. 151 c.p.c., a eseguire le notifiche, per le ragioni illustrate in narrativa, alla parte personalmente (e non ai difensori che eventualmente le assistono nei procedimenti giudiziali in corso) con lo strumento: (i) della posta elettronica certificata (P.E.C.); ovvero (ii) in subordine, ove il creditore non sia titolare di una P.E.C., della posta elettronica (ordinaria) non certificata di cui sia stata verificata o sia verificabile la titolarità della singola casella”;

**richiamato** il decreto di fissazione di udienza, preso atto della sussistenza dei presupposti normativamente previsti per la relativa fissazione e ritenuto che la complessiva documentazione prodotta sia completa in conformità del dato normativo;

**ritenuta** la propria competenza ex art. 27, comma 2, CCII poiché la società istante ha il centro degli interessi principali nel circondario del Tribunale di Lecce;

**ritenuto** che sono state osservate le formalità previste dalla legge e quelle disposte con proprio decreto del 05.03.2026;

**osservato** che si sono costituiti i seguenti creditori: 1)

**rilevato** che l' ha evidenziato *“in merito alla richiesta di misure protettive contro azioni esecutive e cautelari sul patrimonio ... l'impossibilità dell'Istituto di attivare eventuali azioni esecutive, la cui competenza sussiste in capo all'Agente della Riscossione”* opponendosi pertanto *“ad ogni forma o soluzione contraria e pregiudizievole per la tutela dei propri crediti”*; **rilevato** che l' si è limitata a comunicare che *“alla data odierna la è in regola con il pagamento dei premi assicurativi”* precisando tuttavia *“che non è stata ancora elaborata l'autoliquidazione 2026”*;

**rilevato** che la società si è costituita, quale creditore della società dell'importo di € 34.665,43, al fine di essere *“informata di tutte le sue fasi e a conoscerne tutti gli atti, onde poter esercitare tutti i diritti e le facoltà riconosciutegli dalla legge, previa presa visione di tutti gli atti e i documenti depositati dal ricorrente nel fascicolo telematico, per essere resa cognita in che modo, in quale misura e in che tempi verrà soddisfatto il suo credito”*;

**rilevato** parimenti che la si è costituita quale creditore della società dell'importo di € 50.260,44 al fine di *“essere informata di tutte le sue fasi e a conoscerne tutti gli atti, onde poter esercitare tutti i diritti e le facoltà riconosciutegli dalla legge, previa presa visione di tutti gli atti e i documenti depositati dal ricorrente nel fascicolo telematico, per essere resa cognita in che modo, in quale misura e in che tempi verrà soddisfatto il suo credito”*;

**rilevato** che la si è costituita evidenziando, in via preliminare, l'entità del proprio credito nei confronti della , pari a complessivi euro 1.465.608,00, articolato in diverse linee di affidamento, segnalando altresì l'omessa indicazione, nella situazione patrimoniale depositata dalla ricorrente, della linea relativa al rilascio di fidejussioni commerciali. Nel merito, la banca ha rappresentato plurime criticità del piano di risanamento prospettato dalla società, ritenuto inattendibile e privo di adeguata chiarezza, evidenziando in particolare come le entrate previste nel semestre considerato risultino significativamente inferiori rispetto alle uscite programmate, nonché la totale assenza di indicazioni circa tempi e modalità di soddisfacimento dei creditori, con conseguente impossibilità di valutare il sacrificio loro richiesto. Particolare rilievo è stato attribuito alla linea di credito per anticipi (CP212), strettamente connessa ai flussi derivanti dall'appalto relativo alla , i cui incassi risultano tuttavia integralmente colpiti dal pignoramento presso terzi promosso da , fondato su titolo esecutivo di rilevante importo. In tale contesto, la banca ha sottolineato come la riattivazione della linea di credito richiesta dalla ricorrente appaia incompatibile con la concreta possibilità di rimborso delle somme anticipate. La resistente ha inoltre evidenziato che, in sede di richiesta di incremento dell'affidamento, la società non aveva rappresentato l'esistenza del rilevante contenzioso con né del decreto ingiuntivo successivamente dichiarato esecutivo, circostanza che, ove conosciuta, avrebbe impedito la concessione dell'aumento del fido. Sotto il profilo normativo, la banca ha giustificato la sospensione delle linee di credito alla luce della disciplina di vigilanza prudenziale e del principio di sana e prudente gestione, richiamando la normativa europea e le linee guida dell'Autorità Bancaria Europea, secondo cui la presenza di azioni esecutive rilevanti e il concreto rischio di inadempimento impongono la classificazione della posizione a rischio e l'adozione di misure conservative. Infine, la ha evidenziato che l'eventuale accoglimento della misura cautelare volta allo svincolo delle somme pignorate determinerebbe un grave

pregiudizio per la banca, in quanto tali risorse – originariamente destinate al rientro delle anticipazioni concesse – verrebbero distolte a favore del generico tentativo di risanamento e della soddisfazione di altri creditori. Sulla base di tali argomentazioni, la banca ha concluso per il rigetto delle domande proposte dalla \_\_\_\_\_ nei propri confronti;

**rilevato** che si è costituita nel presente procedimento \_\_\_\_\_, in persona del legale rappresentante pro tempore, la quale, con atto depositato in data 15 aprile 2026, ha resistito al ricorso proposto da \_\_\_\_\_ per la conferma delle misure protettive e per la concessione di misure cautelari. La resistente ha preliminarmente ricostruito i rapporti intercorsi con la ricorrente, evidenziando come quest'ultima abbia notificato il ricorso ex art. 19 CCII in data 11 marzo 2026, a seguito dell'istanza di composizione negoziata già presentata. \_\_\_\_\_ ha altresì rappresentato di aver acquisito il progetto di piano predisposto da \_\_\_\_\_, dal quale emergerebbe che il prospettato risanamento si fonderebbe in larga misura sul recupero di crediti vantati nei confronti della medesima \_\_\_\_\_ e sulla valorizzazione di riserve relative a lavori in corso, nonché sull'incasso di stati di avanzamento lavori (SAL) connessi alle commesse in essere, in particolare sulla \_\_\_\_\_ e sulla \_\_\_\_\_. Secondo la prospettazione difensiva, tali elementi non sarebbero idonei a sostenere una concreta prospettiva di risanamento. In particolare, \_\_\_\_\_ ha osservato che le lavorazioni relative alla \_\_\_\_\_ risultano in larga parte ancora da eseguire e, pertanto, non potrebbero essere considerate quali fonti attuali di liquidità. Quanto, invece, ai flussi attesi dalla commessa relativa alla \_\_\_\_\_, la resistente ha evidenziato che gli stessi risultano, in misura significativa, già assoggettati a vincolo pignoratorio. A tal riguardo, \_\_\_\_\_ ha ricostruito il contenzioso intercorso con la ricorrente, ricordando che, a seguito della declaratoria di nullità del lodo arbitrale che aveva condannato \_\_\_\_\_ al pagamento di somme in favore di \_\_\_\_\_, la stessa \_\_\_\_\_ ha ottenuto decreto ingiuntivo nei confronti della società per l'importo di euro 5.136.710,47, successivamente dichiarato provvisoriamente esecutivo. In forza di tale titolo, \_\_\_\_\_ ha notificato atto di precetto e, in data 7 gennaio 2026, ha promosso esecuzione forzata mediante pignoramento presso terzi, per un importo complessivo di circa euro 8,9 milioni. La resistente ha inoltre evidenziato che, sebbene il Giudice dell'esecuzione abbia successivamente disposto la riduzione del pignoramento all'importo di euro 6.500.000,00, con contestuale liberazione dei conti correnti della società, permane il vincolo sulle somme dovute dalla \_\_\_\_\_, oggetto della procedura esecutiva tuttora pendente, essendo altresì sub iudice un giudizio volto alla riespansione del pignoramento originario. In tale contesto, \_\_\_\_\_ ha sostenuto che i flussi finanziari prospettati da \_\_\_\_\_, ed in particolare quelli derivanti dai SAL relativi alla \_\_\_\_\_, risultano in larga parte già vincolati e, pertanto, non utilmente destinabili al sostegno della continuità aziendale. Ha altresì evidenziato come l'unico credito certo attualmente vantato dalla ricorrente nei confronti di \_\_\_\_\_ sia di importo del tutto marginale. Sulla base di tali considerazioni, la resistente ha contestato la sussistenza di una ragionevole probabilità di risanamento, rilevando come il piano prospettato si fondi su poste attive incerte o non disponibili e come, per contro, \_\_\_\_\_ sia titolare di un credito certo, liquido ed esigibile, già azionato in via esecutiva. \_\_\_\_\_ ha inoltre dedotto che l'eventuale conferma delle misure protettive determinerebbe un grave pregiudizio alla propria posizione creditoria, in quanto impedirebbe la prosecuzione dell'azione esecutiva già intrapresa, diversamente da quanto avvenuto in altri precedenti richiamati dalla stessa resistente, nei quali non risultavano azioni esecutive in corso. Alla luce di quanto esposto, \_\_\_\_\_ ha concluso chiedendo il rigetto della

domanda di conferma delle misure protettive, nonché il diniego delle misure cautelari richieste dalla ricorrente, con particolare riferimento allo svincolo delle somme pignorate presso la

;  
**sentite** le parti costituite all'udienza del 16.04.2026;

**letta** la relazione dell'esperto designato Prof. Avv. \_\_\_\_\_ ;

**ritenuto** che il parere richiesto all'esperto per la conferma delle misure protettive è chiaramente strumentale alle stesse. Ed invero, l'art. 19 comma 4, c.c.i.i., richiede che questi esprima "*il proprio parere sulla funzionalità delle misure richieste ad assicurare il buon esito delle trattative e a rappresentare l'attività che intende svolgere ai sensi dell'articolo 12, comma 2, omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio*";

**rilevato** che, con parere depositato in data 15 aprile 2026, il Prof. Avv. \_\_\_\_\_ , nominato esperto nella procedura di composizione negoziata, ha ricostruito le principali vicende societarie della \_\_\_\_\_ , nonché le attività svolte e lo stato di elaborazione del piano di risanamento. In particolare, l'Esperto ha evidenziato come la società, attiva sin dal 1971 nel settore dei lavori edili stradali, delle infrastrutture e della produzione di prefabbricati, operi attraverso due principali aree di business, rappresentate dalla business unit Strade e dalla business unit Prefabbricati. La situazione di crisi viene ricondotta, in linea con quanto rappresentato dalla ricorrente, a una combinazione di fattori endogeni ed esogeni, tra cui assumono rilievo la contrazione del portafoglio lavori, la riduzione della marginalità operativa fino a risultati negativi nell'ultimo esercizio e le difficoltà nella gestione del capitale circolante, nonché, soprattutto, il contenzioso con \_\_\_\_\_ , sfociato in iniziative esecutive che hanno inciso in maniera significativa sulla liquidità aziendale. Quanto alle attività iniziali svolte, l'Esperto ha dato atto di aver avviato tempestivamente un'approfondita analisi della situazione economico-finanziaria della società, richiedendo documentazione relativa, in particolare, al contenzioso con \_\_\_\_\_ , ai rapporti infragruppo e alla posizione bancaria. A tali richieste la società ha fornito riscontro, seppur non sempre completo e talvolta con ritardo, rendendo necessari ulteriori solleciti e richieste integrative. Nel corso della procedura, l'Esperto ha inoltre tenuto interlocuzioni con i professionisti della società, convocando incontri e sollecitando la predisposizione di una bozza di piano sufficientemente strutturata, anche al fine di valutare le prospettive di risanamento in vista dell'udienza. È stata altresì evidenziata la necessità di approfondire specifici profili, tra cui i rapporti infragruppo, le riserve su lavori in contenzioso e gli assetti organizzativi. L'Esperto ha inoltre ritenuto opportuno avvalersi di un coadiutore per l'analisi degli aspetti contabili, richiedendo ulteriore documentazione di dettaglio. Solo in data 13 aprile 2026 la società ha trasmesso una prima versione del piano industriale e finanziario per il triennio 2026-2028, dichiaratamente ancora provvisoria e suscettibile di aggiornamenti. Con riferimento al contenuto del piano, l'Esperto ha rilevato che lo stesso prevede, sul versante del passivo, una significativa riduzione mediante ipotesi di compensazione di alcune rilevanti poste debitorie, tra cui quelle nei confronti di \_\_\_\_\_ e della partecipata

\_\_\_\_\_ , in un contesto tuttavia caratterizzato da contenziosi ancora in essere e dall'incertezza circa l'effettiva adesione delle controparti a tali soluzioni. Sul versante attivo, il piano individua risorse rivenienti sia dalla prosecuzione dell'attività sia da operazioni straordinarie. In particolare, con riguardo alla business unit Strade, vengono prospettate due alternative: da un lato, la continuità indiretta, mediante la cessione del ramo d'azienda entro il 2026; dall'altro, la continuità diretta, attraverso il completamento delle commesse in corso e l'incasso dei relativi

proventi. Quanto alla business unit Prefabbricati, il piano prevede invece la prosecuzione in continuità, con interventi di rilancio e valorizzazione, sebbene in assenza di indicazioni puntuali circa le risorse da destinare a tali finalità. Ulteriori linee di intervento riguardano il riscadenziamento dell'indebitamento bancario, la gestione dei fornitori strategici, la dismissione di asset non essenziali e la valorizzazione di ulteriori attività, tra cui quelle immobiliari e nel settore fotovoltaico, tuttavia indicate in termini ancora generici. Nelle proprie valutazioni, l'Esperto ha evidenziato diversi profili di criticità. In primo luogo, ha sottolineato l'incertezza derivante dalla compresenza di scenari alternativi tra loro non coordinati, in particolare con riferimento alla sorte della business unit Strade, rilevando come tale impostazione comprometta la necessaria univocità del piano e renda difficoltosa una valutazione attendibile della sua concreta realizzabilità. Ha inoltre osservato come le proiezioni finanziarie risultino basate su ricavi non ancora depurati dei costi e come non sia chiaramente rappresentato l'impatto delle diverse opzioni sul soddisfacimento dei creditori. Ulteriori criticità sono state individuate nella carenza di indicazioni operative circa il rilancio della business unit Prefabbricati, nell'assenza di investimenti programmati e nella mancanza di elementi idonei a segnare una discontinuità rispetto ai risultati negativi recenti. L'Esperto ha inoltre richiamato l'attenzione sulla rilevanza e sulla non piena chiarezza dei rapporti infragrupo, evidenziando incongruenze nei dati forniti e l'incertezza circa la possibilità di compensazione delle relative partite, con conseguente difficoltà nel determinare con precisione il reale ammontare del passivo. Da ultimo, è stata segnalata una generale criticità negli assetti organizzativi e contabili della società, desumibile anche dalle difficoltà incontrate nella tempestiva produzione della documentazione richiesta. Alla luce di tali elementi, l'Esperto ha concluso nel senso che il piano, allo stato, deve ritenersi ancora in fase embrionale e non consente una compiuta valutazione circa la concreta perseguibilità del risanamento;

**valutato** il parere dell'esperto, il quale ha svolto, con riferimento alle misure protettive e cautelari richieste da \_\_\_\_\_, una valutazione improntata ai criteri propri del giudizio cautelare, evidenziando come l'apprezzamento debba essere condotto in termini di verosimiglianza della prospettiva di risanamento (*fumus boni iuris*) e di sussistenza di un pregiudizio attuale e irreparabile derivante dalla mancata concessione delle misure (*periculum in mora*), nei limiti della loro proporzionalità rispetto agli interessi dei creditori;

**considerato**, invero, che per l'accoglimento dell'istanza di conferma delle misure protettive debbono ricorrere i presupposti costituiti, quanto al *fumus boni iuris*, dalla ragionevole probabilità di perseguire il risanamento aziendale tramite l'avvio di trattative con il ceto creditorio (v. 12 co. 1 e 2, 17 co. 5 e 19 co. 4 del d.lgs. 14/2019), e, quanto al *periculum in mora*, dal pregiudizio che l'instaurazione o la prosecuzione di un'azione esecutiva e/o cautelare possa compromettere siffatta finalità;

**ritenuto** altresì che i presupposti per la conferma delle misure protettive e cautelari devono essere congruenti ai criteri di proporzionalità e idoneità. Questo implica che le misure devono essere bilanciate rispetto al danno arrecato ai creditori e strutturalmente adeguate a supportare trattative effettivamente in corso per un risanamento non manifestamente implausibile sulla base di elementi sintomatici, estrinseci (ad esempio la dichiarata disponibilità alle trattative pervenuta da una parte di creditori ampiamente rappresentativa o l'assenza di iniziative esecutive o liquidatorie in essere da parte di creditori) e intrinseci (chiarezza, ragionevolezza e solidità delle assunzioni alla base della strategia di risanamento ed equilibrio economico-

finanziario della continuità aziendale prospettata), assumendo, a tal fine, un ruolo centrale il parere dell'esperto nominato, il quale deve essere sorretto da un'adeguata, completa e logica motivazione, con particolare riferimento all'effetto dell'eventuale mancata conferma o revoca delle misure protettive di turbamento del regolare corso delle trattative;

**ritenuto** ad ogni modo che, in ordine alla solidità della strategia di risanamento proposta, non è questa la sede perché il Tribunale possa assoggettare a scrutinio profondo il piano di risanamento proposto (esso stesso peraltro in realtà in fieri), essendo il provvedimento deputato unicamente alla decisione sulla conferma o meno della misure protettive, sulla base del parere dell'esperto in punto di ragionevole probabilità di perseguibilità del risanamento proposto: la misura protettiva non è infatti una definitiva ablazione del potere di esecuzione individuale, ma una temporanea sospensione dello stesso in attesa di verificare la possibilità di una composizione negoziale con l'integrale ceto creditorio, per un periodo di tempo non superiore a 120 giorni, decorrenti dalla pubblicazione dell'istanza, termine prorogabile "*per il tempo necessario ad assicurare il buon esito delle trattative*" fino al massimo di 240 giorni, e solo con il parere dell'esperto; parimenti, in ogni momento può intervenire la revoca, o l'abbreviazione della durata delle misure, qualora "*esse non soddisfano l'obiettivo di assicurare il buon esito delle trattative o appaiono sproporzionate rispetto al pregiudizio arrecato ai creditori istanti*" (art. 19, comma 6 CCII);

**rilevato** che, in tale prospettiva, pur dando atto delle rilevanti criticità e delle lacune del piano, ancora in fase embrionale e bisognoso di ulteriori approfondimenti, l'Esperto ha ritenuto che, nel caso di specie, la complessità della situazione aziendale e l'intreccio dei rapporti giuridici ed economici coinvolti rendano comunque necessario assicurare alla società un minimo spazio temporale protetto, idoneo a consentire la prosecuzione delle trattative e il completamento dell'attività istruttoria funzionale alla definizione del piano;

**considerato** che, sotto tale profilo, è stato dunque espresso parere favorevole alla concessione delle misure protettive, sebbene limitatamente a un arco temporale contenuto e strettamente funzionale alla predisposizione di un piano di risanamento sufficientemente definito, evidenziandosi altresì la disponibilità della società a fornire in tempi brevi la documentazione mancante e a completare l'elaborazione del piano;

**ritenuto**, conclusivamente, che le misure protettive devono essere confermate;

**ritenuto**, altresì, quanto al bilanciamento delle posizioni creditori/debitore, che la conferma delle misure non pregiudica in modo significativo gli interessi dei primi;

**considerato** che il sacrificio imposto ai creditori appare contenuto, temporaneo e proporzionato, alla luce della durata massima delle misure prevista dalla legge e della possibilità di revoca o modifica ai sensi dell'art. 19, comma 6, CCII;

**considerato**, quanto alla durata delle misure, che appare opportuna fissarla nella misura temporalmente contenuta di 100 giorni (decorrenti dal giorno della pubblicazione nel registro delle imprese dell'istanza di applicazione delle misure protettive unitamente all'accettazione dell'esperto avvenuta il 03.03.2026) avuto riguardo alle attività negoziali ma anche materiali ancora da compiersi, apparendo opportuno evidenziare sin d'ora che la richiesta di eventuale proroga delle misure protettive dovrà dare atto del grado di attuazione del piano di risanamento e dello stato delle trattative con i creditori;

**rilevato**, invece, che una diversa valutazione è stata formulata dall'Esperto con riguardo alla misura cautelare richiesta nei confronti di \_\_\_\_\_, consistente nello svincolo delle somme

oggetto di pignoramento presso la Regione Puglia. Sul punto, l'Esperto ha osservato, in primo luogo, che la misura richiesta si sovrappone, nei suoi effetti, a quelli già propri delle misure protettive, le quali impediscono la prosecuzione delle azioni esecutive e, quindi, consentono di preservare le risorse oggetto di vincolo. In ogni caso, l'Esperto ha escluso la possibilità di esprimere parere favorevole in ordine allo svincolo delle somme pignorate, rilevando come una simile misura implicherebbe una anticipata rimessione delle risorse nella disponibilità della società, non giustificabile allo stato, in assenza di un piano di risanamento definito, attendibile e sufficientemente strutturato, tale da consentire una valutazione concreta circa le prospettive di riequilibrio.

**considerato** che, in conclusione, l'Esperto ha ritenuto sussistenti, sia pure in via iniziale, i presupposti per la concessione delle misure protettive, mentre ha espresso parere negativo in ordine alla richiesta misura cautelare di svincolo delle somme pignorate, reputandola non proporzionata e non adeguatamente supportata allo stato della procedura;

**ritenuto**, dunque, che la misura cautelare richiesta da \_\_\_\_\_, consistente nello svincolo delle somme pignorate presso la Regione Puglia e nella loro sottrazione al vincolo dell'esecuzione, non possa essere accolta. Ed invero, allo stato degli atti, non emerge in modo sufficientemente chiaro e verosimile che tali risorse siano effettivamente necessarie ed imprescindibili per la prosecuzione dell'attività d'impresa. Il piano di risanamento, come evidenziato anche dall'Esperto, si presenta ancora in una fase embrionale, privo di un adeguato grado di definizione sia sotto il profilo delle strategie operative sia con riguardo alla concreta destinazione dei flussi finanziari attesi; in tale contesto, non risulta specificamente dimostrato in che modo le somme oggetto di pignoramento dovrebbero essere impiegate per sostenere la continuità aziendale. Al contrario, la richiesta di svincolo appare funzionale, più che alla immediata prosecuzione dell'attività produttiva, ad una generica esigenza di riequilibrio finanziario, non sorretta tuttavia da un programma sufficientemente dettagliato e attendibile che consenta di apprezzarne l'effettiva incidenza sul percorso di risanamento. Né può trascurarsi che la concessione di una simile misura determinerebbe un significativo sacrificio della posizione del creditore procedente, già munito di titolo esecutivo e attivamente impegnato in una procedura esecutiva in corso, senza che a fronte di tale compressione sia offerta, allo stato, una adeguata e concreta prospettiva di migliore soddisfacimento nel contesto del piano. In definitiva, difetta il requisito del periculum in mora nella sua declinazione funzionale al buon esito delle trattative, non essendo dimostrato che il mantenimento del vincolo pignoratorio comprometta in modo irreparabile la continuità aziendale, mentre la misura richiesta si risolverebbe in un'anticipazione degli effetti tipici delle misure protettive già idonee a impedire la prosecuzione dell'esecuzione;

**ritenuto** che le spese della presente fase debbano essere compensate tra le parti non emergendo profili di soccombenza in senso proprio. Oltretutto, par d'uopo rammentare che il procedimento ex artt. 18 e 19 CCII è funzionale alla gestione ordinata della crisi e alla tutela dell'interesse comune alla migliore soddisfazione della massa creditoria, sicché l'assenza di contrapposizione processuale e la natura para-concorsuale della procedura giustificano un equo bilanciamento degli oneri processuali;

**PQM**

Il Giudice delegato,  
letti gli artt. 18 e 19 C.C.I.I.,

così provvede:

CONFERMA, ai sensi degli artt. 18 e 19 CCII, le misure protettive richieste dalla  
per la durata di 100 giorni (decorrenti dal giorno della pubblicazione nel registro delle  
imprese dell'istanza di applicazione delle misure protettive unitamente all'accettazione  
dell'esperto avvenuta il 03.03.2026), e per l'effetto:

dispone il divieto per i creditori di acquisire diritti di prelazione o garanzie sul patrimonio della  
società, se non previo consenso dell'imprenditore e nell'ambito delle trattative in corso;

dispone il divieto per i creditori di iniziare o proseguire azioni esecutive o cautelari, individuali  
o collettive, sul patrimonio della società e sui beni e diritti funzionali all'esercizio dell'attività  
d'impresa;

dispone il divieto per le controparti contrattuali in bonis, comprese le banche, di sospendere  
l'adempimento dei contratti pendenti, di risolverli per fatti anteriori alla pubblicazione  
dell'istanza, di anticiparne la scadenza o modificarli in senso pregiudizievole per la società  
istante, ove tali rapporti risultino funzionali alla continuità aziendale e al percorso di  
risanamento;

dichiara, quale effetto ex lege, che dalla data di pubblicazione dell'istanza e sino alla  
conclusione delle trattative o all'archiviazione della procedura non trovano applicazione gli artt.  
2446, commi 2 e 3, 2447, 2482-bis, commi 4, 5 e 6, e 2482-ter c.c., né la causa di scioglimento  
per riduzione o perdita del capitale sociale ex art. 2484, comma 1, n. 4, c.c.;

dispone che, per la durata delle misure protettive, non possa essere pronunciata sentenza di  
apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della società istante, salvo i casi  
espressamente previsti dalla legge;

RIGETTA la richiesta di adozione della misura cautelare;

spese compensate

Invita l'esperto a depositare relazioni periodiche sull'andamento delle trattative e sulla  
permanenza dei presupposti delle misure concesse.

Manda alla Cancelleria per la comunicazione della presente ordinanza al Registro delle Imprese  
entro il giorno successivo al deposito.

Si comunichi.

Così deciso in Lecce in data 16 aprile 2026

Il Giudice designato  
Italo Mirko De Pasquale